

COMUNE DI COSTA MASNAGA

*Provincia di Lecco*

---

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI  
RAPPRESENTANZA  
DEL COMUNE DI COSTA MASNAGA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  
3 del 10.2.2016

## **ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'Amministrazione Comunale spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati a effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della norma vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

## **ART. 2 - DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA E PRINCIPI GENERALI**

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni o congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui l'Amministrazione Comunale risulta coinvolta, di cerimonie e ricorrenze.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno e internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano coinvolte in occasione di rapporti tra organi dell'ente che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, nonché in occasioni di riunioni, sempre per fini istituzionali, degli organi collegiali dell'ente.
4. Sono sempre ammissibili e non sono soggette all'obbligo di riduzione della spesa, quelle funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività, al fine di consentire l'effettivo esercizio da parte dei cittadini.

## **ART. 3 - SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE LE SPESE**

- 1) Le spese di rappresentanza sono autorizzabili dai seguenti soggetti;
  - a. Sindaco;
  - b. Assessori nell'ambito delle rispettive competenze
- 2) Possono inoltre disporre spese di rappresentanza per conto dell'ente la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale.

## **ART. 4 - SPESE AMMISSIBILI**

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'Amministrazione:
  - a. Ospitalità, trasporto, cene in occasione di visite di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;
  - b. Colazioni di lavoro o consumazioni in occasione di incontri con personalità o autorità estranee all'Ente;
  - c. Conferenze stampa, per fini istituzionali indette dal Sindaco o da Assessori;
  - d. Inviti, manifestazioni, materiale pubblicitario, affitto locali e addobbi, inserzioni su quotidiani, servizi fotografici e di stampa, in occasione di cerimonie o manifestazioni promosse dall'ente, ricorrenze, inaugurazioni, commemorazioni, alle quali prendono parte personalità estranee all'Amministrazione;

- e. Atti di onoranza (necrologi, omaggi floreali) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'ente o di componenti degli organi o dei dipendenti o ex dipendenti dell'Amministrazione;
- f. Cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali ecc.) consegna o invii di omaggi (medaglie, fiori o corone, volumi, presenti vari) a personalità o componenti di delegazioni in occasioni di visite all'Ente e di incontri promossi dall'ente stesso;
- g. Gemellaggi che non siano mere relazioni pubbliche;
- h. Targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere territoriale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio del Comune;
- i. Organizzazioni di mostre, convegni, congressi, tavole rotonde o iniziative simili, di rilevante interesse, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative.

## **ART. 5 - CASI DI INAMMISSIBILITA' DELLE SPESE**

- 1) Non rientrano tra le spese di rappresentanza:
  - a. Oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
  - b. Ospitalità per visite non ufficiali;
  - c. Generi di conforto per riunioni della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale;
  - d. Omaggi, libertà e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'Ente;
  - e. Colazioni di lavoro e cene, consumazioni varie ed acquisto di generi presso bar, ristoranti, trattorie etc. effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente, compreso il caso in cui alla colazione di lavoro partecipino Amministratori o dipendenti dell'Ente;
  - f. Ospitalità e pasti per fornitori del Comune, consulenti, collaboratori;
  - g. Spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art.2.

## **ART. 6 - STANZIAMENTO IN BILANCIO**

- 1. Lo stanziamento delle spese di rappresentanza viene annualmente determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione e viene assegnato al Responsabile individuato.

## **ART. 7 - PROCEDURA DI SPESA**

- 1. Il responsabile del servizio competente, in esecuzione degli obbiettivi e delle proposte dei soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, provvede ad acquistare i beni ed i servizi necessari, ponendo in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti.
- 2. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Responsabile del servizio competente e pagate dal responsabile del servizio finanziario previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione (regolari fatture o ricevute fiscali).
- 3. Le spese di rappresentanza possono, per specifiche ed individuate ragioni organizzative, anche essere effettuate attraverso le risorse assegnate direttamente all'economista comunale a seguito della presentazione di idonee e specifiche pezze giustificative (fattura o ricevuta fiscale) da parte dei soggetti interessati, nel rispetto del vigente regolamento del servizio di economato.
- 4. Particolari iniziative di rilevante entità comportanti spese di rappresentanza non rientranti nell'importo di cui al precedente art. 6, potranno essere oggetto di specifiche deliberazioni

della Giunta Comunale di autorizzazione all'impegno della spesa ed alla successiva liquidazione.

## **ART. 8 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

1. Le spese di rappresentanza devono essere rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n. 148)
2. Entro 10 giorni dall'approvazione il prospetto deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, a cura del servizio finanziario dell'ente.

## **APPROFONDIMENTO: RIDUZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

### **• Normativa e prassi di riferimento**

D.M. 23/01/2012

Art. 16, c. 26, D.L. 138/2011 conv. In Legge 148/2011

Art. 6, c. 8, D.L. 78/2010 conv. in Legge 122/2010

Delibera Corte Conti Lombardia n. 111 del 23/02/2011

Delibera Corte Conti Lombardia n. 88 del 15/02/2011

Delibera Corte Conti Lombardia n. 1076 del 20/12/2010

### **• Nota esplicativa**

L'art. 6, comma 8, della legge 122/2010 ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare non superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

L'art 16, c. 26, del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, ha previsto che le spese di cui sopra sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto utilizzando tassativamente il modello ministeriale.

### **• Spese non vincolate secondo la Corte dei Conti**

Secondo l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti per la Lombardia, non rientrano tra le spese in oggetto (quindi non sono oggetto all'obbligo di riduzione) quelle "funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività", in quanto "l'efficace erogazione di un servizio presuppone un'adeguata divulgazione del medesimo, al fine di consentire l'effettivo esercizio da parte dei cittadini".

### **• Valutazione della spesa**

L'analisi deve essere effettuata caso per caso, valutando se sussiste un effettivo nesso strumentale tra la spesa in oggetto e la fruizione dei servizi da parte della cittadinanza.

### **• Qualche esempio di casi rientrati nel vincolo**

- Il Comune stampa un volantino nel quale illustra le motivazioni per cui ha effettuato determinate scelte nel nuovo PGT;
- Il Comune stampa dei manifesti per annunciare il proprio sostegno ad una campagna nazionale inerente una determinata problematica;
- Il Comune acquista dei gadget (es. un oggetto con lo stemma del Comune) da regalare ai cittadini nel corso di una manifestazione;
- Il Comune acquista dei buoni, da spendere presso le farmacie del paese, che consegna alla famiglia di ogni nuovo nato come regalo di benvenuto indipendentemente dal reddito familiare;

- **Qualche esempio di caso non rientrati nel vincolo**

- Il Comune stampa un volantino nel quale riepiloga i nuovi orari degli uffici comunali;
- Il Comune stampa dei manifesti che illustrano le nuove modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti domestici presso la piazzola ecologica;
- Il Comune stampa una brochure che illustra le possibilità di accedere ai servizi assistenziali forniti dai servizi sociali del Comune.

- **Giornalino comunale**

Il giornalino comunale non può rientrare a priori in una delle casistiche sopra indicate, ma va valutato a seconda dei contenuti, seguendo i seguenti criteri:

- se nel giornalino l'Amministrazione illustra il lavoro effettuato ed i risultati ottenuti: il costo rientra nel vincolo del 20%;
- se nel giornalino vengono illustrati i servizi comunali e le relative modalità di fruizione (ubicazione, orari, recapiti, ...): il costo può essere escluso dal vincolo;
- se nel giornalino sono presenti entrambi i contenuti precedenti: la Corte dei Conti non si è espressa circa tale casistica; prudenzialmente si adotta il criterio della prevalenza: se sono prelevati i contenuti di cui al primo punto, la spesa risulta vincolata, mentre se sono prelevati i contenuti di cui al secondo punto, ciò dovrebbe essere sufficiente a giustificare l'assenza dei vincoli.

- **Spese per gemellaggi**

Le spese per le attività di "gemellaggio" con altri enti sono incluse nel vincolo di riduzione in oggetto, come chiarito dalla Corte dei Conti (delibera sez. Lombardia n. 652/2011; delibera sez. Veneto n. 265/2011).

Non è chiaro se tali spese siano da qualificare come "di rappresentanza" (nel qual caso vano inserite nel prospetto) o "per relazioni pubbliche" (escluse dal prospetto); la Corte dei Conti del Veneto (delibera n. 265/2011) ha stabilito che possono rientrare in entrambe, rilevano che "il confine tra queste due fattispecie è oggettivamente difficoltoso"; prudenzialmente, sarebbe quindi consigliabile inserirle, ma è evidente che vi sono i presupposti per escluderle dalla rendicontazione considerandole spese per relazioni pubbliche.

- **Determine di impegno**

In considerazione di quanto sopra, sarebbe utile inserire, nelle premesse di ogni determina che impegna spese della tipologia di esame, una frase nella quale si afferma che la spesa è necessaria al fine di promuovere e far conoscere l'esistenza e/o le modalità di fruizione del servizio da parte della collettività.

Ad esempio: "la spesa in oggetto non è soggetta alla disciplina di cui all'art. 6, comma 8, della legge 122/2010 in quanto strettamente funzionale a rendere la cittadinanza edotta circa l'esistenza dei nuovi servizi, passaggio indispensabile affinché tali servizi possano raggiungere le finalità per cui sono stati attivati".